

"APS MOVIMENTO ARTE URBANA SAVESE"



ATTO COSTITUTIVO

AI SENSI DEL CODICE CIVILE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N°117 E SUCCESSIVE SS. E MM.

L'anno 2020 il mese di Novembre il giorno 11 in Sava (Ta), presso la sede sociale in Strada Trullo lungo, 22 sono presenti i seguenti signori:

- Gionata Pesare nato a Taranto il 08/10/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in Strada trullo lungo 22 codice fiscale PSRGNT85R08L049G
- Pier Paolo Pichierri nato a Taranto il 07/11/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Montanara 32 codice fiscale PCHPPL85S07L049L
- Antonio Pichierri nato a Manduria il 16/10/1968 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Nino Bixio 13 codice fiscale PCHNTN68R16E882P
- Alessio D'Oria nato a Taranto il 03/08/1990 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Tevere 8 codice fiscale DROLSS90M03L049D.
- Mattia Gianfreda nato a Taranto il 03/05/1997 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Basilicata 3 codice fiscale GNFMPT97E03L049L.
- Leonardo De Stradis nato a Bari il 25/06/1988 residente a Sava cap 74028 in via Giusti 112/A codice fiscale DSTLRD88H25A662Q.
- Simone Lomartire nato a Manduria il 23/07/1992 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Galilei codice fiscale LMRSMN92L23E882P.
- D'Ambrogio Annalia nata a Manduria il 06/11/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Napoli 49 codice fiscale DMBNNL85S46E882Y.
- Giannotta Anna Karin nata a Nardò (Le) il 21/07/90 residente a Leverano (Ta) cap 73045 in via Garibaldi 156 codice fiscale GNNNKR90L61F842O.
- Mele Fatima nata a Taranto (Ta) il 31/05/1993 e residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Marcello Caraccio 137 codice fiscale MLEFTM93E71L049Q.
- Buccolieri Cristiana nata a Manduria (Ta) il 01/03/1994 residente a Manduria (Ta) in via Lidomeneo 70 piano 4 codice fiscale BCCCST94C41E882G.
- Greco Ilaria nata a Nardò (Le) il 18/11/1992 e residente a Nardò (Le) cap 73048 in Strada Pantalei Tagliateo codice fiscale GRCLRI92S58F842A
- Ancora Silvia nata a Manduria il 09/09/1988 e residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Mascagni 23 codice fiscale NCRSLV88P49E882I.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: **APS MOVIMENTO ARTE URBANA SAVESE**

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Sava (Ta) in Strada Trullo Lungo 22

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Pesare Gionata
Vice Presidente	Sig. Pichierri Antonio
Segretario	Sig. Pichierri Pier Paolo
Tesoriere	Sig. D'Oria Alessio
Consigliere	Sig. Gianfreda Mattia
Consigliere	Sig. De Stradis Leonardo
Consigliere	Sig. Lomartire Simone

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 30 articoli di seguito specificati, steso su 21 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

[illegible]

Sava 11/11/2020





STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"M.A.U.S. - MOVIMENTO ARTE URBANA SAVESE"

sede legale: Sava (TA), strada Trullo Lungo n. 22 – CAP. 74028

Contenuto

Denominazione, Sede e Durata (art. 1)

Scopo, finalità e attività (art. 2)

Ammissione e numero degli associati (art. 3)

Diritti ed obblighi degli associati (art. 4)

Perdita della qualifica di associato (art. 5)

Volontari (art. 6)

Sostenitori (art. 7)

Prestazioni di lavoro (art. 8)

Organi (art. 9)

Assemblea dei soci (artt. 10-15)

Organo di amministrazione (artt. 16-19)

Presidente (art. 20)

Tesoriere (art. 21)

Segretario (art. 22)

Organi di controllo (art. 23)

Patrimonio ed esercizi finanziari (artt. 24, 25)

Divieto di distribuzione degli utili (art. 26)

Libri dell'associazione (art. 27)

Pubblicità, trasparenza e informativa sociale (art. 28)

Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 29)

Rinvio (art. 30)



Denominazione, Sede e Durata (art. 1)

Articolo 1 - L'associazione di promozione sociale "MAUS" si costituisce ai sensi del D. Lgs. del 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") come Ente di Terzo Settore denominato. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'associazione ha sede presso il comune di Sava (TA), in strada Trullo Lungo n. 22, CAP 74028. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa principale e/o possono essere istituite diverse sedi operative.

L'associazione comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Ai sensi del D.lgs. 117/17 si richiama di applicare l'imposta di registro ex art. 82 comma 3 e l'esenzione dell'imposta di bollo ex art. 82 comma 5.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Quando e se ne ricorreranno le condizioni, l'associazione potrà assumere la qualifica di impresa sociale o trasformarsi in Fondazione.

Scopo, finalità e attività (art. 2)

Articolo 2 - MAUS è un'associazione di promozione culturale, artistica ed ambientale che ambisce a rendere il territorio savese più salubre, bello ed attraente, contribuendo alla crescita culturale, civile ed ecologica delle nostre zone.

Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o di più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il MAUS si fonda sui valori dell'equità, dell'altruismo, del civismo, dell'operosità e dell'amore per il proprio luogo di appartenenza, della propria cultura e delle proprie radici. Valori da coltivare all'interno ed insieme alla comunità con processi orizzontali. Si rivolge a tutte quelle persone volenterose di utilizzare parte del proprio tempo per migliorare, arricchire e diversificare il patrimonio artistico-culturale ed ambientale della propria comunità a beneficio di tutti. Il MAUS si oppone a qualsiasi forma di discriminazione e intende contrastare ogni forma di annichilimento dell'individuo e della

società, promuovendo attività capaci di far sviluppare senso civico, artistico, sociale nel totale rispetto della natura e dell'ambiente circostante.

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della regione, in campo nazionale ed all'estero.

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a. riqualificazione urbana – grazie all'abbellimento del paese, ricorrendo all'urbanistica tattica, all'installazione di opere artistico-culturali attraverso l'azione volontaria dei proprio soci e alla creazione di un festival d'arte contemporanea, volto a selezionare e premiare opere dal forte valore artistico da realizzare sul territorio con l'obiettivo di rendere il comune di Sava un museo d'arte a cielo aperto;
- b. riqualificazione ambientale – l'associazione intende promuovere azioni a difesa del patrimonio ambientale locale, attraverso il contrasto a tutte quelle pratiche degradanti il nostro contesto urbano e rurale (fra tutte l'abbandono dei rifiuti nelle campagne) con gli strumenti della divulgazione di informazioni, pratiche e comportamenti ecologici capaci di coinvolgere cittadini, associazioni e scuole;
- c. promozione territoriale – rendendo Sava (e progressivamente le zone limitrofe) culturalmente, artisticamente e ambientalmente più attrattive, per promuoverle a livello nazionale e internazionale, fino alla consolidazione di un festival d'arte urbana capace di ripetersi negli anni e di generare turismo.

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D.Lgs 117/2017, lettere:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

- 
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine, l'Associazione intende:

1. Promuovere attività nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle persone e delle organizzazioni private e pubbliche di ogni genere;
2. Promuovere la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della cultura, delle arti, dello spettacolo, del cinema, nonché la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale ed europeo;
3. Perseguire la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della didattica, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale;
4. Diffondere buone pratiche di comunicazione ambientale volte a creare un pubblico consapevole e critico in grado di compiere azioni volte unicamente alla conservazione dell'ambiente e al bene comune;
5. Promuovere ed organizzare eventi di genere come incontri, convegni, fiere, seminari, rassegne, corsi finalizzati a perseguire lo scopo associativo;

6. Promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed orientamento;
7. Effettuare studi e ricerche;
8. Erogare servizi formativi e di orientamento, finanziati e non finanziati, secondo specifiche esigenze del territorio di riferimento;
9. svolgere attività di collaborazione con enti pubblici, associazioni ed organismi privati per la progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio;
10. Progettare di interventi formativi finanziati o in convenzione per la riduzione dello svantaggio sociale e rieducazione sociale dei soggetti svantaggiati e /o ristretti;
11. diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, del riuso, recupero e risparmio delle risorse e del patrimonio territoriale artistico e umano, e potranno prevedere modalità sempre nuove e diverse di diffusione e potranno anche essere accompagnate da somministrazione di bevande e cibo;
12. Produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
13. Editare e pubblicare le attività dell'Associazione e le iniziative sul proprio sito internet e social network;
14. somministrare bevande e alimenti ai soci ed al pubblico in occasioni di eventi, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica;
15. Promuovere servizi ricreativi sportivi e viaggi;
16. Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

In quanto Ente di Terzo settore si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo settore indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ammissione e numero degli associati (art. 3)

Articolo 3 - Sono associati le persone fisiche od enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Per privilegiare il lavoro in rete, infatti, l'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta, compilando un modulo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli

eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione del Consiglio direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Diritti ed obblighi degli associati (art. 4)

Articolo 4 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro due mesi dall'apposita richiesta scritta;
- comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso;
- frequentare i locali e le strutture dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- 
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di associato (art. 5)

Articolo 5 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

1. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
2. che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, con preavviso di almeno 8 giorni, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Volontari (art. 6)

Articolo 6 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Sono Soci volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori (art. 7)

Articolo 7 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Prestazioni di lavoro (art. 8)

Articolo 8 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi (art. 9)

Articolo 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente.

Assemblea dei soci (artt. 10-15)

Articolo 10 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Essi hanno diritto di voto se iscritti, da almeno due mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- 
- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - b. approva il bilancio di esercizio;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, sotto previsto all'art. 19;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - h. delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Gli associati sono convocati mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Articolo 12 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 13 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Articolo 15 - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 28, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Organo di amministrazione (artt. 16-19)

Articolo 16 - L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, nel caso in cui a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Articolo 17 - I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno dei quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 18 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta di almeno tre dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice-presidente o dal segretario.



Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- 
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio di esercizio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 5.

Presidente (art. 20)

Articolo 20 - Al Presidente del Consiglio è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Tesoriere (art. 21)

Articolo 21 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e



disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario (art. 22)

Articolo 22 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organi di controllo (art. 23)

Articolo 23 - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone o da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Patrimonio ed esercizi finanziari (artt. 24, 25)

Articolo 24 - Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d. da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e. da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Le entrate sono costituite da:

- a. quote associative degli aderenti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- i. contributi specifici su particolari progetti educativi.

Articolo 25 - Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio di esercizio che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero).



Divieto di distribuzione degli utili (art. 26)

Articolo 26 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri dell'associazione (art. 27)

Articolo 27 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. il libro degli associati, a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Pubblicità, trasparenza e informativa sociale (art. 28)

Articolo 28 - Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila

euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 29)

Articolo 29 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea secondo le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Rinvio (art. 30)

Articolo 30 - Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Nell'anno 2020 il mese di Novembre il giorno 11 in Sava (Ta), presso la sede sociale in Strada Trullo lungo, 22 viene approvato il seguente statuto all'unanimità dai presenti:

- **Gionata Pesare** nato a Taranto il 08/10/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in Strada trullo lungo 22 codice fiscale PSRGNT85R08L049G
- **Pier Paolo Pichierri** nato a Taranto il 07/11/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Montanara 32 codice fiscale PCHPPL85S07L049L
- **Antonio Pichierri** nato a Manduria il 16/10/1968 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Nino Bixio 13 codice fiscale PCHNTN68R16E882P
- **Alessio D'Oria** nato a Taranto il 03/08/1990 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Tevere 8 codice fiscale DROLSS90M03L049D.
- **Mattia Gianfreda** nato a Taranto il 03/05/1997 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Basilicata 3 codice fiscale GNFMPT97E03L049L.
- **Leonardo De Stradis** nato a Bari il 25/06/1988 residente a Sava cap 74028 in via Giusti 112/A codice fiscale DSTLRD88H25A662Q.
- **Simone Lomartire** nato a Manduria il 23/07/1992 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Galilei codice fiscale LMRSMN92L23E882P.
- **D'Ambrogio Annalia** nata a Manduria il 06/11/1985 residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Napoli 49 codice fiscale DMBNNL85S46E882Y.
- **Giannotta Anna Karin** nata a Nardò (Le) il 21/07/90 residente a Leverano (Ta) cap 73045 in via Garibaldi 156 codice fiscale GNNNKR90L61F842O.
- **Mele Fatima** nata a Taranto (Ta) il 31/05/1993 e residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Marcello Caraccio 137 codice fiscale MLEFTM93E71L049Q.
- **Buccolieri Cristiana** nata a Manduria (Ta) il 01/03/1994 residente a Manduria (Ta) in via Lidomeneo 70 piano 4 codice fiscale BCCCST94C41E882G.
- **Greco Ilaria** nata a Nardò (Le) il 18/11/1992 e residente a Nardò (Le) cap 73048 in Strada Pantalei Tagliateo codice fiscale GRCLRI92S58F842A
- **Ancora Silvia** nata a Manduria il 09/09/1988 e residente a Sava (Ta) cap 74028 in via Mascagni 23 codice fiscale NCRSLV88P49E882I.

Letto firmato e sottoscritto da:

Sig. Pesare Gionata
Sig. Pichierri Pier Paolo
Sig. Pichierri Antonio
Sig. D'Oria Alessio
Sig. Gianfreda Mattia
Sig. De Stradis Leonardo
Sig. Lomartire Simone
Sig. Ambrogio Annalia

Sig. Giannotta Anna Karin
Sig. Mele Fatima
Sig. Buccolieri Cristiana
Sig. Greco Ilaria
Sig. Ancora Silvia

Sava 11/11/2020

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto



Atto registrato il 25 NOV. 2020 serie 3 al n° 2822
imposte liquidate per € 200,00 per n° anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABBESCIA
firma su delega del Direttore Provinciale

